

Legge regionale 14 agosto 1987 , n. 22 - TESTO VIGENTE dal 09/08/2022

Norme in materia di portualità e vie di navigazione nella regione Friuli - Venezia Giulia.

Art. 33

Sistemi e servizi informativi e telematici(1)

1. Al fine di conseguire efficienza, economicità e competitività, sia nell' impiego degli impianti, delle opere e delle attrezzature, sia nello svolgimento delle operazioni di trasporto, nonché consentire un più rapido scambio e raccolta di dati, ai fini di una più generale azione di programmazione degli interventi regionali, l' Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere la spesa per la formazione di sistemi e servizi informatici e telematici per le gestioni portuali e per le attività di trasporto marittimo e di trasporto terrestre ad esso connesso, da attuarsi sulla base dei risultati del progetto di ricerca finalizzato di cui all' articolo 3, ultimo comma, della legge regionale 7 agosto 1985, n. 31.

2. Per i fini di cui al comma 1, la Regione autonoma Friuli - Venezia Giulia si avvarrà dei sistemi e servizi di cui la stessa si avvale ai sensi della legge regionale 27 aprile 1972, n. 22, ovvero di altri sistemi e servizi, tecnicamente idonei.

3. Si prescinde dal riconoscimento di cui all' ultimo comma dell' articolo 22 della legge regionale 3 giugno 1978, n. 47, come sostituito dall' articolo 43 della legge regionale 23 luglio 1984, n. 30, per quei sistemi e servizi di cui faccia parte la Informatica Friuli Venezia Giulia SpA.

Note:

1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 62, L. R. 4/1991 con effetto, ex articolo 95 della medesima legge, dal 1° gennaio 1991.